
Premesso che: ai sensi dell'art.6, comma 1, del decreto legislativo n°163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, **l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici** favorisce la formazione di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;

Considerato che:

- Il DLgs 12.04.2006 n.163, indica le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- Il DL 14.08.96 n.494 così come modificato dal d.lgs.19 novembre 1999, n. 528, reca norme concernenti le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
- l'art. 31, comma 2 della legge 109/94 e successive modificazioni, prevede che gli oneri relativi al piano di sicurezza e di coordinamento vadano evidenziati nei bandi di gara e non siano soggetti a ribasso d'asta;
- l'art. 34 del DPR 21.12.1999 n.554, nel dettare norme in ordine alla stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo, ha previsto, al comma 2, lett. b), una percentuale per le spese relative alla sicurezza da aggiungersi all'importo dei valori unitari delle lavorazioni già determinati;
- l'art. 12, comma 1, del d.lgs.19 novembre 1999, n. 528 disciplina il contenuto dei piani di sicurezza e di coordinamento ed, in particolare prevede la stima dei costi presumibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
- l'art. 35, comma 1, lett. l) del D.P.R. 554/99 richiede, quali documenti componenti il progetto esecutivo, anche il quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
- l'art. 5, comma 1, lett. a), del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ribadisce che le spese relative alla sicurezza nei cantieri non sono a carico dell'appaltatore e non sono soggette a ribasso;

-
- l'art. 5, comma 1, lett. b), del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 prevede che le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera si intendono comprese nel prezzo dei lavori;
 - i prezzi contenuti nei prezziari ufficiali correnti sono considerati da sempre comprensivi delle spese della sicurezza, oltre che delle spese generali ed utili, e che l'art. 34 del D.P.R. 554/99 prevede che venga determinato il predetto valore.

APPROVA

le seguenti linee-guida che forniscono, al fine di agevolare il lavoro dei tecnici impegnati nella predisposizione degli allegati progettuali, uno schema metodologico per determinare il quadro dell'**INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANODOPERA (IMO)** per le diverse categorie (generali o specializzate) di cui si compone l'intervento sulla base dell'**INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA (IS)** sul **COSTO DI COSTRUZIONE (C)**.

SCHEMA METODOLOGICO

L'importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture nonché per l'attuazione dei piani di sicurezza, ovvero il cosiddetto **COSTO DI COSTRUZIONE (C)** per ogni categoria (generale o specializzata individuate ai sensi dell'allegato A al D.P.R. 34/2000) di cui si compone l'intervento, è determinato dalla stima delle **QUANTITÀ (Q)** delle lavorazioni o forniture previste nel progetto per il relativo **PREZZO UNITARIO (P)** così come dedotto dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata.

In caso di mancanza del prezzo unitario delle singole lavorazioni o forniture nel listino prezzi adottato, si procederà secondo quanto disposto dall'art.34, comma 2, del D.P.R. 554/1999:

1. applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato (ad eccezione, così come si desume da quanto disposto dall'articolo 21, comma 1bis, della legge 109/94, della manodopera che dovrà essere dedotta dai bollettini ufficiali emessi nella provincia in cui si realizza l'opera);

-
2. aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
 3. aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
 4. aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

Tra i vari documenti componenti il progetto esecutivo, di cui all'art. 35 del citato regolamento, è previsto che il progettista rediga tra gli altri documenti: "il quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (IMO) per le diverse categorie (generali o specializzate) di cui si compone l'opera o il lavoro.....".

Il costo di costruzione, come già detto, è determinato quale sommatoria dei prezzi unitari (P) per le quantità (Q) delle lavorazioni o forniture che concorrono alla definizione dell'intervento:

$$C = P \times Q$$

Il prezzo unitario della lavorazione o fornitura considerata, è costituito dalla somma del prezzo dei **MATERIALI (M)**, del prezzo dei **NOLI (N)**, di quello dei **TRASPORTI (T)** e di quello della MANO D'OPERA (MO); al prezzo così determinato si aggiunge una percentuale su di esso calcolata, per le spese relative alla SICUREZZA (S); al prezzo così determinato si aggiunge una ulteriore percentuale su di esso calcolata, variabile tra il 13 e 15 per cento a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per le SPESE GENERALI (SG); al prezzo risultante si aggiunge una ultima percentuale del 10 per cento per l'UTILE UNITARIO (U) d'impresa. Il prezzo così calcolato è il PREZZO UNITARIO (P):

$$P = M + N + T + MO + S + SG + U$$

L'utile unitario di impresa U (10%), calcolato sull'importo della voce di lavorazione o fornitura, si ottiene sottraendo dall'importo della stessa (P) il rapporto tra tale valore ed 1,10:

$$U = P - (P / 1.10)$$

L'utile totale d'impresa, per ogni singola lavorazione o fornitura, si ottiene moltiplicando l'utile unitario (U) per la quantità (Q).

Le spese generali unitarie SG (14%), assunte in questo caso quale media tra il 13 e il 15 per cento, calcolate sull'importo della voce di lavorazione, al netto

dell'utile dell'impresa (P - U), si ottengono sottraendo dall'importo netto precedentemente calcolato il rapporto tra tale valore ed 1,14:

$$SG = (P - U) - [(P - U) / 1.14]$$

Le spese generali totali, per ogni singola lavorazione o fornitura, si ottengono moltiplicando le spese generali unitarie (SG) per la quantità (Q).

Il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 12 del D.lgs. 494/96 e successive modificazioni, prevede che sia redatta la stima di tutti i costi necessari all'approntamento di procedure, apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il rapporto tra la stima delle SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS) ed il costo di costruzione determina l'INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA (IS):

$$IS = SCS / C$$

Le spese unitarie della sicurezza (S) calcolate sull'importo della voce di applicazione al netto dell'utile dell'impresa e delle spese generali (P - U - SG) si ottengono sottraendo dall'importo di cui prima il rapporto tra tale valore e l'indice della sicurezza (IS):

$$S = (P - U - SG) - [(P - U - SG) / (1 + IS)]$$

Le spese della sicurezza, per ogni singola lavorazione o fornitura, si ottengono moltiplicando le spese unitarie della sicurezza (S) per la quantità (Q).

Per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con il decreto del Ministro dei Lavori pubblici dell'11 dicembre 1978, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1978, n. 93.

Il calcolo dell'incidenza percentuale media della quantità di mano d'opera (IMO) avviene rapportando tutta la mano d'opera al costo di costruzione:

$$IMO = MOQ / C$$